



Dot. MARIO SILVESTRI
NOTAIO
ROMA-VIA P. EMILIO, 32
TEL. 06.3202303 -06.3235257
FAX 06.32651930

REPERTORIO N.34.197

RACCOLTA N.14.615

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno otto del mese di gennaio
8 gennaio 2007

In Roma, Via Paolo Emilio n.32.

Davanti a me Dottor Mario SILVESTRI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti, d'accordo fra loro e col mio consenso, rinunciato sono presenti

REGISTRATO A
ROMA 3

16/01/2007

AL N.

ESATTI EURO

i signori:

- **GIANI Loredana Nada Elvira**, nata a Potenza il 13 febbraio 1969, residente in Roma, via Roberto Malatesta n.124, codice fiscale: GNI LDN 69B53 G942U;

- **MAGUIRE Martin Joseph**, nato a Glasgow (Gran Bretagna) il 30 maggio 1962, residente in Roma, via Roberto Malatesta n.124, codice fiscale: MGR MTN 62E30 Z114G;

- **MORETTI Corrado**, nato a Roma il 21 agosto 1946, residente in Roma, via Brofferio n.6, codice fiscale: MRT CRD 46M21 H501N;

- **PAPOFF Paola**, nata a Roma il 15 settembre 1966, residente in Roma, via degli Appennini n.24/A, codice fiscale: PPF PLA 66P55 H501I e

- **GIOFRE' Francesca**, nata a Roma il 29 maggio 1968, residente in Roma, via dei Duchi di Castro n.3, C.F. GFR FNC 68E69 H501E.

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E'costituita una Associazione denominata:

"La magia di un sorriso ONLUS - Ospedale dei Bambini di Roma"

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma Via Angelo Brofferio n.6.

ARTICOLO 3

Gli scopi, la durata e le norme di funzionamento dell'Associazione sono regolati dallo Statuto sociale che, composto di trentaquattro articoli, approvato dai comparenti e da essi e da me Notaio sottoscritto, si allega al presente atto, sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti stessi che dichiarano di ben conoscerlo.

ARTICOLO 4

Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i signori Loredana Nada Elvira GIANI, MAGUIRE Martin Joseph, MORETTI Corrado, PAPOFF Paola e GIOFRE' Francesca e di essi:

la signora GIANI Loredana Nada Elvira quale Presidente;

il signor MORETTI Corrado quale Vice Presidente;

il signor MAGUIRE Martin Joseph quale Tesoriere;



la signora PAPOFF Paola quale Segretario;
la signora GIOFRE' Francesca quale Responsabile per le Pubbliche Relazioni;
i quali accettano la carica.

ARTICOLO 5

Tutte le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e in parte scritto da me, ma da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo e con me notaio lo sottoscrivono alle ore ventuno e quindici minuti primi.

Occupava due facciate e righe tredici della presente di un foglio.

F.to

Loredana Nada Elvira Giani

Martin Joseph Maguire

Corrado Moretti

Paola Papoff

Francesca Giofrè

Mario Silvestri Notaio



ALLEGATO	"A"
dell'atto	
Rep. n.	34184
Racc. n.	14615



Dott. MARIO SILVESTRI
NOTAIO
ROMA-VIA P. EMILIO, 32
TEL. 06.3202303 -06.3235257
FAX 06.32651930

STATUTO

CAPO I

(DENOMINAZIONE-NATURA-DURATA-SEDE-FINALITA')

ARTICOLO 1

L'Associazione assume la denominazione di: "La magia di un sorriso ONLUS - Ospedale dei Bambini di Roma".

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

ARTICOLO 2

La sede viene stabilita in Roma e potrà essere trasferita altrove sul decisione del Consiglio Direttivo.

La sede è domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio n.6.

Ogni cambiamento di sede dovrà essere pubblicizzato.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

CAPO II

(OGGETTO)

ARTICOLO 4

La Associazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria e avrà lo scopo di svolgere, opera di supporto all'attività istituzionale della Terapia intensiva della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, nonché dell'intera Clinica Pediatrica, avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:

1. supporto alle strutture menzionate per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie all'interno o all'esterno della struttura sanitaria di riferimento, anche attraverso la realizzazione di interventi strutturali e l'offerta di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare (che potrà avere carattere psicologico, socio-sanitario o anche solo puramente economico) per i bambini ricoverati presso la struttura e per i loro genitori;
2. sviluppo di iniziative relative all'adeguamento ed ammodernamento della struttura, ivi compresa la fornitura di beni e servizi, comprensivi di opere strutturali e infrastrutturali necessarie al loro funzionamento;
3. sviluppo di iniziative di radicamento dell'attività di assistenza pediatrica intensiva e generale sul territorio;
4. stimolo e coordinamento di ricerche scientifiche, attività di studio, organizzazione di seminari e convegni nel campo della pediatria e delle malattie rare, nei limiti previsti

dalla normativa ai fini della prevista qualifica;

5. divulgazione, con iniziative varie (conferenze, meetings, pubblicazioni, ecc.), della conoscenza di vari problemi relativi alla gestione del bambino ospedalizzato;

6. raccolta di fondi e connesse attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del d. lvo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) ss. mm. e ii.;

7. realizzazione e promozione di altre attività, anche commerciali, direttamente connesse al perseguimento delle finalità della Associazione.

La Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative, accessorie, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ai fini della prevista qualifica.

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Associazione potrà, inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;
- associarsi, anche mediante joint ventures e associazioni temporanee di imprese, ad altri enti e persone giuridiche al fine di rendere più efficace la propria azione.

CAPO III

(ASSOCIATI)

ARTICOLO 5

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- ordinari;
- fondatori;
- onorari.

ARTICOLO 6

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

ARTICOLO 7

Sono associati le persone fisiche e giuridiche, le associazioni non riconosciute e gli enti pubblici che siano accolti nell'Associazione con deliberazione favorevole ed insindacabile del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei pre-

senti purchè siano almeno la metà dei componenti.

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto;
- sono tenuti a comunicare la variazione della residenza;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale, ad eccezione degli associati onorari.

ARTICOLO 8

Sono associati fondatori tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati onorari coloro che sono designati tali per meriti particolari afferenti agli scopi dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Ogni associato può recedere dall'Associazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima.

E' fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.

E' considerato altresì dimissionario l'associato che non versi la propria quota entro tre mesi successivi a quello del sollecito.

Il recesso ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'inadempienza.

L'Assemblea, con maggioranza dei 3/4 dei votanti può deliberare, motivando, l'esclusione di un associato dall'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea, nel caso in cui l'associato abbia compiuto atti contrari allo Statuto, all'Atto Costitutivo e alla Legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o all'immagine dell'Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, nè vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO IV

(PROMOZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA)

ARTICOLO 10

L'Associazione promuove, su tutto il territorio nazionale, la nascita di gruppi, movimenti e associazioni che perseguono le finalità di cui art.4 (quattro).



ARTICOLO 11

Gli associati versano una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tale importo deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione scritta e dall'affissione all'albo.

La quota associativa è intrasmissibile.

CAPO V

(ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)

ARTICOLO 12

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Tesoriere.

ARTICOLO 13

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- deliberare la modificazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare la nomina, la revoca e accettare le dimissioni dei membri eletti del Consiglio Direttivo;
- verificare la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione;
- deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione od interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione;
- esercitare ogni altro potere attribuito all'Assemblea dello Statuto, dall'Atto Costitutivo e dal Regolamento.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Almeno una volta all'anno deve essere convocata entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

La convocazione stessa, contenente l'ordine del giorno, è fatta mediante comunicazione scritta inviata agli associati e affissa all'albo dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la stessa.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea .

Ogni associato non può esercitare più di quattro deleghe.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 degli associati.

L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea dovrà



in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste degli associati.

ARTICOLO 16

Ogni associato partecipa all'Assemblea con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

Il Presidente dell'Associazione:

- dirige lo svolgimento dei lavori d'Assemblea;
- attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richiesta;
- mette ai voti gli ordini del giorno;
- proclama i risultati delle votazioni;
- può allontanare chiunque turbi i lavori dell'Assemblea ed ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 17

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea, regolarmente convocata, di almeno 3/4 degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest'ultimo riportate nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea con i relativi allegati deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica su semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistano ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

CAPO VI

(CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE)

ARTICOLO 19

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e di un massimo di 15 Consiglieri, nominati e revocati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza allorchè siano presenti alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 20

La durata del mandato dei Consiglieri eletti è di 3 anni.
I Consiglieri eletti sono rieleggibili al termine del proprio mandato.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile per le Pubbliche Relazioni scelti fra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Le spese di gestione ordinaria e quelle per l'aggiornamento scientifico del personale possono essere decise autonomamente con firma disgiunta dal Vice Presidente e dal Segretario entro un limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui.

ARTICOLO 22

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall'Assemblea per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano. E' Consigliere anziano, colui che ha raggiunto il maggior numero di voti in sede di elezione al Consiglio Direttivo; nel caso di parità di voti, il Consigliere che abbia età più elevata.

La firma del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Quella del Consigliere anziano attesta di per sé l'assenza e/o l'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri che dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento non siano attribuiti all'Assemblea o al suo Presidente.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo può, sotto la propria responsabilità, delegare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al Presidente e/o a uno dei Consiglieri.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo, per il compimento dei singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell'Associazione ed in sua rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.



ARTICOLO 26

L'incarico di Consigliere è svolto a titolo gratuito.

CAPO VII

(COMITATO SCIENTIFICO)

ARTICOLO 27

Il Comitato Scientifico è composto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dall'Ampl.mo Preside della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dal Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dal Direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che abbiano espresso la volontà di partecipare ai lavori dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini, nonché da tutti i soci fondatori.

Il Comitato Scientifico ha il compito di determinare gli indirizzi di politica scientifica dell'Associazione.

CAPO VIII

(REGOLAMENTO INTERNO - ASPETTI AMMINISTRATIVI - TESORIERE - SCIOGLIMENTO)

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea un Regolamento interno che lo approva a maggioranza.

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'anno di fondazione dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto nel precedente articolo 14.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, deve essere custodito nella sede e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica dietro pagamento del costo di riproduzione. Il bilancio, può essere portato a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistono ragionevoli motivi.

ARTICOLO 30

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può disporre delle seguenti entrate:

- le rendite del patrimonio;



- gli utili, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- i contributi dello stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- le quote annuali associative.

In nessun caso, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale possono essere divisi - neppure in forma indiretta - fra gli associati.

ARTICOLO 31

Il tesoriere ha la responsabilità della cassa dell'Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti da vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 32

Oltre ai casi previsti dalla Legge, l'Associazione si scioglie ove il numero degli associati scenda sotto le tre unità, sempre che entro sei mesi non si riesca a ricostruire tale pluralità.

ARTICOLO 33

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri e la destinazione da dare all'attività sociale.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed eventuali dipendenti della stessa.

CAPO IX

(DISPOSIZIONI FINALI)

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il Codice Civile, la Legge 266/91, la Legge 383/00 e l'Art.111 del D.P.R. 917/86.

F.to

Loredana Nada Elvira Giani

Martin Joseph Maguire



Corrado Moretti
Paola Papoff
Francesca Giofrè
Mario Silvestri Notaio

E' copia autentica conforme all'originale
Consta di n. 11 fogli
Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE
Roma 31/01/2004

M. M.



STATUTO**FONDAZIONE "LA MAGIA DI UN SORRISO ONLUS -
OSPEDALE DEI BAMBINI DI ROMA"****TITOLO I****SCOPI E ATTIVITÀ****ART. 1**

E' costituita, con sede in Roma, alla via _____, a norma dell'art. 14 del c.c., la Fondazione denominata Fondazione "La magia di un sorriso ONLUS - Ospedale dei Bambini di Roma", quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per scopi di solidarietà sociale.

ART. 2

La Fondazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria e avrà lo scopo di svolgere, opera di supporto all'attività istituzionale della Terapia intensiva della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, nonché dell'intera Clinica Pediatrica, avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:

- supporto alle strutture menzionate per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie all'interno o all'esterno della struttura sanitaria di riferimento, anche attraverso la realizzazione di interventi strutturali e l'offerta di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare (che potrà avere carattere psicologico, socio-sanitario o anche solo puramente economico) per i bambini ricoverati presso la struttura e per i loro genitori;
- sviluppo di iniziative relative all'adeguamento ed ammodernamento

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;
- associarsi, anche mediante joint ventures e associazioni temporanee di imprese, ad altri enti e persone giuridiche al fine di rendere più efficace la propria azione.

TITOLO II

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

ART. 3

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Comitato di indirizzo;
- La Giunta esecutiva;
- Il Revisore

ART. 4

Il **Presidente della Fondazione** (d'ora in avanti Presidente) è nominato a vita all'atto della costituzione della Fondazione.

ART. 5

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute della Giunta esecutiva curandone l'esecuzione delle delibere e da questi può essere delegato a svolgere affari specifici.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le

funzioni il membro più anziano della Giunta esecutiva.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali o delegare singoli atti o specifiche attività ad un membro della Giunta esecutiva, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici in Italia e all'estero. Resta di attribuzione del Presidente:

- la convocazione e la presidenza della Giunta esecutiva;
- in caso di assoluta urgenza, l'adozione di provvedimenti necessari, riferendo per la ratifica, entro 30 (trenta) giorni alla Giunta esecutiva;

ART. 6

La Fondazione è diretta da un **Comitato di indirizzo** ed amministrata dalla **Giunta esecutiva**.

Il **Comitato di indirizzo** si compone del **Presidente del Comitato di indirizzo**, individuato nella Persona del Magnifico Rettore p.t. dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", o, in caso di mancata accettazione della carica, da altro membro nominato all'unanimità dai membri della Giunta esecutiva, degli altri soci fondatori, membri a vita della Fondazione nominati nell'atto Costitutivo, nonché di altri membri ordinari ed onorari eventualmente nominati dalla Giunta esecutiva secondo quanto previsto all'articolo 7, previa accettazione da parte degli stessi.

Il loro ufficio è gratuito.

Il Presidente del Comitato di indirizzo, qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali o delegare singoli atti o specifiche attività ad un membro della Giunta esecutiva

ART. 7

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i soci fondatori, membri a vita del Comitato di indirizzo hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. In caso di sostituzione del Presidente della Fondazione gli altri membri a vita designano all'unanimità il nuovo Presidente.

Gli altri membri del Comitato di indirizzo, qualora nominati, assumeranno la carica di consiglieri e saranno nominati all'unanimità dei voti dai membri a vita.

Ad eccezione dei membri indicati anche nell'atto costitutivo nelle persone del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dell'Ampl.mo Preside della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", del Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e del Direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che abbiano espresso la volontà di partecipare ai lavori della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini, gli eventuali altri membri del Comitato di indirizzo, nominati secondo le modalità individuate nel presente articolo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

ART. 8

Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente del Comitato di indirizzo almeno 2 (due) volte l'anno e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un membro del Comitato, qualora si componga di due membri o da

parte della Giunta esecutiva o del Presidente della Fondazione.

ART. 9

Nelle ipotesi di cui al punto 8, ultima parte, il Presidente del Comitato di indirizzo, o persona da lui delegata ai sensi dell'art. 6, provvede alla convocazione entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, e inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax o e.mail, e deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno e deve pervenire ai membri del Comitato almeno tre giorni prima della riunione dello stesso, salvi i casi di necessaria e riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telegrafica o informatica con preavviso di 24 ore.

ART. 10

Per la validità delle delibere del Comitato di indirizzo occorre che siano presenti almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Delle sedute del Comitato di indirizzo viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente del Comitato di indirizzo e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

ART. 11

Il Comitato di indirizzo elegge tra i propri membri il Segretario.

ART. 12

Sono compiti del Comitato di indirizzo:

- a) la determinazione degli indirizzi della Fondazione, la fissazione delle direttive per l'attività della Fondazione, nonché la deliberazione della relazione annuale dell'attività predisposta dalla Giunta esecutiva;
- b) l'approvazione del regolamento interno, ove predisposto dalla Giunta esecutiva;
- c) l'approvazione delle modifiche dello statuto predisposte dalla Giunta esecutiva;
- d) l'approvazione del bilancio al 31 dicembre di ogni anno, predisposto dalla Giunta esecutiva.

ART. 13

La Giunta esecutiva è composta dai membri a vita individuati nello statuto. Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione. Per la convocazione e la validità delle delibere si applicano le disposizioni in materia previste per il Comitato di indirizzo.

La Giunta esecutiva elegge tra i propri membri il Segretario.

ART. 14

Sono compiti della Giunta esecutiva:

- a) l'esecuzione delle delibere e l'attuazione degli indirizzi del Comitato di indirizzo;
- b) la fissazione dei criteri, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni di gestione, delle attività ed iniziative della Fondazione;
- c) la predisposizione annuale del bilancio di previsione, e del bilancio

consuntivo;

d) la deliberazione su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili e immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;

e) l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano, e comunque su ogni altro atto o affare di interesse dell'Ente;

f) la garanzia del rispetto delle norme statutarie;

g) la predisposizione del programma annuale di attività secondo gli indirizzi del Comitato di indirizzo;

h) la predisposizione della relazione annuale dell'attività da sottoporre all'approvazione del Comitato d'indirizzo;

i) la determinazione della quota annuale per i soci sostenitori.

Con apposita delibera la Giunta può delegare dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente della Fondazione o ad altro membro della Giunta stessa e nominare, altresì, dei procuratori per specifici atti o categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega i quali hanno comunque l'obbligo di riferire alla Giunta sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo.

Non sono comunque delegabili le funzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. La Giunta delibera altresì sullo scioglimento della Fondazione.

ART. 15

Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta esecutiva, collabora con il Presidente della Fondazione nell'esecuzione delle delibere consiliari.

ART. 16

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti che versano il contributo iniziale nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta esecutiva e che versano contributi annui o mettono a disposizione beni e/o servizi per le attività istituzionali della Fondazione.

ART. 17

La Giunta esecutiva nomina un revisore il cui compenso viene fissato preventivamente al momento della nomina.

Il revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante un'apposita relazione sul Conto consuntivo.

Il revisore deve partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva e del Comitato di indirizzo in cui si approvano i bilanci. Può partecipare ad ogni altra riunione della Giunta e del Comitato per cui è convocato.

ART. 18

La Fondazione è posta sotto la tutela morale di un Comitato dei Garanti con funzione di Comitato etico, costituito da 3 (tre) membri nominati al momento della stipula dell'atto costitutivo della Fondazione. Il ruolo di garante è incompatibile con l'incarico di membro del Comitato di indirizzo o di revisore.

Compito del comitato etico è di garantire il rispetto dei fini di cui al presente statuto nonché delle disposizioni contenute nel Codice di Trasparenza.

TITOLO III

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – CONTROLLI

ART. 19

	Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la Fondazione venne dotata con lo stesso Atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate negli artt. 1 e 2 e dai successivi lasciti.
	Il patrimonio suddetto è altresì costituito da elargizioni di privati e di Enti e dalle quote versate dai soci sostenitori.
	ART. 20
	La Fondazione non ha finalità di lucro, è apartitica ed aconfessionale e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ONLUS. Tutti gli uffici hanno il carattere della gratuità con eccezione di quelli previsti all'art. 17.
	Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati.
	ART. 21
	Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
	La Giunta esecutiva provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
	ART. 22
	Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per
	10

Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria
Struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la
stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, l. 662/96 ss.mm. e ii., salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.

ART. 24

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 c.c., le eventuali modifiche del
presente statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale
o totale della Fondazione, devono essere approvate con la unanimità dei
membri della Giunta esecutiva.

ART. 25

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento
alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del c.c. ed alle altre norme
specifiche sulla materia.